



Proposta	n. PDEL-2025-32 del 19/03/2025
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2025-32 del 21/03/2025
Oggetto	Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura - Servizio Risorse Umane. Approvazione del “Regolamento interno sul personale ispettivo di Arpae Emilia-Romagna, attuativo del D.P.R. 4 settembre 2024 n. 186”.
Dirigente proponente	Servizio Affari Istituzionali E Avvocatura - Fantini Giovanni
Responsabile del procedimento	Molina Andrea

Questo giorno *21/03/2025* il Direttore Generale, Dott. Bortone Giuseppe, delibera quanto segue.

VISTE:

- la L.R. n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione, preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la L.R. n. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che rinomina l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2012/2020 ed il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 239/2020, con il quale il Dott. Giuseppe Bortone è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2378/2024 con la quale, tra l’altro, si è proceduto alla proroga fino al 30/04/2025 dell’incarico del Dott. Giuseppe Bortone quale Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna;

VISTO ALTRESI’:

- il Regolamento di Arpae Emilia-Romagna per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato da ultimo con Deliberazione n. 114 del 23/10/2020, ed in particolare l’allegato A) che specifica che tra i provvedimenti la cui adozione è riservata alla competenza del Direttore Generale vi sono anche quelli relativi all’approvazione e modificazione di tutti i regolamenti interni;

RICHIAMATA:

- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

PREMESSO:

- che l’articolo 13 della predetta Legge n. 132/2016, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal direttore generale dell’ISPRA;
- che l’articolo 14 prevede, al comma 1, che “L’ISPRA, con il contributo delle Agenzie, predisporre...uno schema di regolamento che stabilisce, nell’ambito delle risorse umane

disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi ...le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, ...” e, al comma 5, che “In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell’ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi”;

- che in attuazione delle disposizioni della Legge n. 132/2016 sopra richiamate, con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024 n. 186, è stato approvato il “Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016 n. 132”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 286 del 6 dicembre 2024;
- che anche l’articolo 8, commi 1 e 2, del predetto D.P.R. prevede che l’ISPRA e le Agenzie per la protezione dell’ambiente adottino un proprio Regolamento interno sul personale ispettivo ed individuino il personale incaricato degli interventi ispettivi predisponendo gli appositi elenchi;
- che il Consiglio SNPA con delibera n. 272 del 28 febbraio 2025 ha approvato uno schema tipo di Regolamento sul personale ispettivo, redatto all’esito di un confronto tra i rappresentanti di ISPRA e delle Agenzie Ambientali, al fine di promuovere una progressiva omogeneizzazione degli ambiti demandati al Sistema dall’art. 14 della Legge n. 132/2016 e dall’art. 8 del D.P.R. n. 186/2024;

CONSIDERATO:

- che risulta necessario che Arpa Emilia-Romagna adotti celermente il proprio Regolamento interno sul personale ispettivo in attuazione delle citate disposizioni normative, al fine di garantire la piena continuità operativa delle proprie strutture preposte alle attività di vigilanza e controllo ambientale;
- che allo scopo di predisporre uno schema del Regolamento interno di cui sopra è stato attivato all’interno dell’Agenzia un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Direzione Generale, Direzione Tecnica, Direzione Amministrativa e delle Aree Prevenzione Ambientale, che ha elaborato il testo allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- che in sede di prima applicazione del Regolamento interno di cui sopra, all’individuazione del personale ispettivo di Arpa Emilia-Romagna si procederà mediante adozione di un’apposita

Delibera, tramite la quale verrà effettuata una ricognizione degli operatori dell'Ente che alla data del 31/12/2024 già svolgevano funzioni di vigilanza all'interno delle strutture preposte alle attività di controllo, con conseguente attribuzione agli stessi della qualifica di ispettore ai sensi del citato D.P.R. n. 186/2024;

- che la Delibera di ricognizione di cui sopra sarà adottata dal Direttore Generale dell'Agenzia, previa segnalazione dei nominativi dei dipendenti interessati effettuata dai Responsabili delle Aree Prevenzione Ambientale;

SU PROPOSTA CONGIUNTA:

- del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Advocatura, Avv. Giovanni Fantini, e della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Francesca Castagneti, i quali, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, esprimono parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è l'Avv. Andrea Molina del Servizio Affari Istituzionali e Advocatura;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento interno sul personale ispettivo di Arpae Emilia-Romagna, attuativo del D.P.R. 4 settembre 2024 n. 186", allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, in sede di prima applicazione del Regolamento interno di cui al punto precedente, all'individuazione del personale ispettivo di Arpae Emilia-Romagna si procederà mediante adozione di un'apposita Delibera del Direttore Generale, adottata su segnalazione dei Responsabili delle Aree Prevenzione Ambientale, tramite la quale verrà effettuata una ricognizione degli operatori dell'Ente che alla data del 31/12/2024 già svolgevano funzioni di vigilanza all'interno delle strutture preposte alle attività di controllo, con conseguente attribuzione agli stessi della qualifica di ispettore ai sensi del citato D.P.R. n. 186/2024.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente
Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
Firmato digitalmente
Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Bortone Giuseppe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGOLAMENTO INTERNO SUL PERSONALE ISPETTIVO
DI ARPAE EMILIA-ROMAGNA,
ATTUATIVO DEL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024 N. 186**

Approvato con D.D.G. n. 32 del 21/03/2025

INDICE

- Articolo 1 - Finalità ed oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Modalità di nomina del personale incaricato degli interventi ispettivi
- Articolo 3 - Responsabile del coordinamento delle attività ispettive
- Articolo 4 - Percorsi formativi
- Articolo 5 - Articolazioni organizzative settori ispettivi
- Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle attività ispettive
- Articolo 7 - Polizia Giudiziaria
- Articolo 8 - Tesserini di riconoscimento
- Articolo 9 - Segnalazioni ambientali
- Articolo 10 - Tutela legale

Articolo 1

Finalità ed oggetto del Regolamento

1. Arpae Emilia-Romagna, visti il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024 n. 186 *“Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132”*- di seguito D.P.R. - e la Delibera del Consiglio SNPA n. 272 del 28/02/2025, approva, nell’ambito della propria autonomia tecnica e amministrativa, il presente Regolamento interno al fine di fornire alle strutture territoriali dell’Agenzia indicazioni organizzative e procedurali omogenee, anche con riferimento alla fase di prima applicazione della normativa statale sopra citata.
2. In considerazione di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 del D.P.R. formano oggetto del presente Regolamento le indicazioni:
 - sulle modalità di individuazione del personale dell’Agenzia al quale viene riconosciuta la qualifica di ispettore;
 - sui responsabili del coordinamento degli interventi ispettivi;
 - sui percorsi formativi correlati all’esercizio delle attività ispettive;
 - sulle articolazioni organizzative ed i settori nell’ambito dei quali viene svolta l’attività ispettiva;
 - sulle modalità di svolgimento dell’attività ispettiva;
 - sui tesserini di riconoscimento da rilasciare al personale ispettivo;
 - sulla gestione delle segnalazioni ambientali.
3. Il presente Regolamento contiene altresì un rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le funzioni e le attività della Polizia Giudiziaria.

Articolo 2

Modalità di nomina del personale incaricato degli interventi ispettivi

1. Arpae Emilia-Romagna procede all’individuazione del personale ispettivo secondo quanto disposto dall’articolo 1 del D.P.R., con cadenza periodica determinata dalle proprie esigenze organizzative e con procedure interne di interpello finalizzate al conferimento della qualifica in questione
2. Per le procedure di cui al comma 1, l’avviso di selezione - a cura del Servizio Risorse Umane - indica le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, di accertamento dei requisiti e delle competenze richieste. E’ prevista la nomina di una Commissione per la verifica dei requisiti e delle competenze di cui sopra.
3. La partecipazione alla procedura di interpello è riservata al personale di Arpae Emilia-Romagna in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 2 e all’articolo 1, comma 2 del D.P.R. Il personale individuato a seguito dell’interpello, previa valutazione dell’esperienza maturata e lo svolgimento del percorso formativo, anche con affiancamento del personale in servizio, acquisisce la qualifica di ispettore.
4. Per le finalità e in applicazione del presente Regolamento, il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro rientra tra le lauree in materie scientifico - tecnologiche di cui art. 2 del D.P.R. Il personale di Arpae Emilia-Romagna inquadrato nel profilo di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro può partecipare alle procedure

di interpello in considerazione della declaratoria della relativa figura professionale prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58.

5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il personale di Arpae Emilia-Romagna, che alla data del 31/12/2024 svolgeva funzioni di vigilanza all'interno delle strutture preposte alle attività di controllo, acquisisce la qualifica di ispettore sulla base di una Delibera di ricognizione adottata dal Direttore Generale dell'Agenzia previa segnalazione effettuata dai Responsabili delle Aree Prevenzione Ambientale.

Articolo 3

Responsabile del coordinamento delle attività ispettive

1. Il Responsabile del coordinamento delle attività svolte dal personale ispettivo, è individuato nel responsabile delle articolazioni organizzative che svolgono attività di controllo, e quindi i Servizi Territoriali ed i Presidi Tematici Regionali.
2. Al Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) predisposizione e coordinamento del programma annuale di attività;
 - b) avvio dell'attività ispettiva prevista nel programma annuale di attività o su segnalazione;
 - c) formazione del gruppo ispettivo di cui all'art. 6, nel rispetto del principio di rotazione;
 - d) applicazione delle direttive operative per lo svolgimento dell'attività ispettiva da parte del gruppo ispettivo;
 - e) eventuale designazione, ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.P.R., previo accordo con il Dirigente di riferimento, di personale diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a fornire il supporto tecnico specialistico necessario per lo svolgimento delle attività ispettive;
 - f) in presenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale delle funzioni in capo al personale ispettivo o al personale di supporto, sostituzione dell'interessato e, qualora ne sussistano le condizioni, richiesta al Legale rappresentante dell'Ente di revoca della nomina di ispettore.

Le attività di cui ai precedenti punti da b) a e) possono essere svolte, dove presenti, dal Dirigente sotto ordinato o dagli Incarichi di Funzione in base a quanto previsto dai documenti organizzativi dell'Agenzia.

3. Il Responsabile che versi in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, deve astenersi dall'attività e darne tempestiva comunicazione al proprio Dirigente sovraordinato per le relative determinazioni.

Articolo 4

Percorsi formativi

1. Il Consiglio del Sistema nazionale disciplina le procedure e le modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R.
2. Arpae, in attuazione delle indicazioni del Consiglio del Sistema nazionale, individua:
 - a) la formazione obbligatoria preliminare all'acquisizione della qualifica di ispettore;
 - b) l'aggiornamento della formazione da svolgersi a cadenza periodica.

3. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, segue un percorso formativo articolato con riferimento ai settori di cui al successivo art. 5 comma 2, anche con affiancamento al personale in servizio, al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore.
4. I percorsi formativi di cui al comma 2 riguardano le materie inerenti alle attività di controllo, vigilanza e ispezione, anticorruzione, trasparenza e codice etico di cui all'allegato 1 del D.P.R.
5. Tutto il personale in possesso della qualifica di ispettore nonché della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della Legge n. 132/2016 è tenuto a seguire i percorsi formativi e di aggiornamento, anche ai fini del mantenimento della qualifica di ispettore.
6. Il personale di Arpae con qualifica di ispettore acquisita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 non è tenuto alla formazione obbligatoria di cui al comma 2, lettera a del presente articolo.

Articolo 5

Articolazioni organizzative e settori ispettivi

1. Arpae individua, in coerenza con quanto previsto nella L.R. n. 44/1995 ss.mm.ii., le articolazioni organizzative nell'ambito delle quali si svolgono le attività ispettive. Le strutture organizzative destinate alle attività ispettive sono quelle individuate al precedente art. 3 comma 1.
2. Le attività ispettive si articolano nei seguenti settori e la qualifica di ispettore viene conseguita con riferimento a ciascun settore:
 - Controlli integrati (acqua, aria, suolo, rifiuti);
 - Inquinamento acustico;
 - Aziende a rischio di incidente rilevante.
3. La qualifica di ispettore può essere conseguita anche con riferimento a più settori nel caso in cui l'ispettore abbia completato i percorsi formativi e di aggiornamento previsti per ciascun settore.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle attività ispettive

1. Per lo svolgimento delle attività ispettive è costituito un apposito gruppo ispettivo, formato di norma da due ispettori, anche con qualifiche in settori diversi, incrementabile in relazione alla complessità delle attività da effettuare, designati in base alle competenze tecniche e professionali necessarie per il controllo.
2. La composizione del gruppo ispettivo è definita in funzione delle caratteristiche del sito o dell'installazione da ispezionare nonché delle risorse effettivamente disponibili.
3. Gli ispettori, e l'eventuale personale a supporto, accedono agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione con i poteri di cui all'articolo 14, comma 6 della Legge 132/2016.
4. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui al successivo articolo 8 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attività ispettiva puntuali informazioni relative ai poteri di cui è titolare.
5. Gli ispettori, nell'ambito delle verifiche, svolgono le attività di vigilanza attenendosi alle modalità previste dalla normativa di riferimento, dalle direttive del SNPA e dalle disposizioni interne di Arpae Emilia-Romagna, anche con riferimento al rispetto della disciplina anticorruzione intesa nell'accezione ampia che ricomprende tutte le situazioni nelle quali, a

prescindere dalla rilevanza penale dei comportamenti, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso privato delle funzioni attribuite.

6. Il principio di rotazione è attuato attraverso la sostituzione di almeno uno dei componenti del gruppo ispettivo alla scadenza di un triennio.

Articolo 7

Polizia Giudiziaria

1. Il personale ispettivo di Arpae Emilia-Romagna riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della Legge 132/2016, il Direttore Generale dell'Agenzia, tramite propria Delibera adottata previa segnalazione effettuata dai Responsabili delle Aree Prevenzione Ambientale, individua e nomina, tra il personale ispettivo, coloro i quali operano anche con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria limitatamente alle materie sulle quali l'Agenzia detiene competenze istituzionali di vigilanza in base alla Legge regionale n. 44/1995 e ss.mm.ii.
3. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria operano secondo quanto previsto dagli artt. 55 e ss. e 347 e ss. del codice di procedura penale, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamati.
4. Atteso che le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria non possono essere utilmente svolte in carenza della qualifica di ispettore, il venir meno per qualsiasi ragione della stessa, comporta la contestuale decadenza della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ove riconosciuta.
5. Al personale ispettivo di Arpae Emilia-Romagna al quale viene riconosciuta la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria viene erogata la corrispondente indennità economica prevista dai relativi CCNL.

Articolo 8

Tesserini di riconoscimento

1. Il personale ispettivo di Arpae Emilia-Romagna è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato sulla base di un modello approvato dal Consiglio del Sistema nazionale e sottoscritto dal Direttore Generale dell'Agenzia.
2. Il tesserino riporta il logo istituzionale del SNPA e di Arpae Emilia-Romagna, la fotografia dell'ispettore, gli estremi identificativi dello stesso e l'articolazione organizzativa di appartenenza. Se l'ispettore riveste anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sul tesserino ne è espressamente riportata menzione.
3. Nelle more dell'assegnazione al personale ispettivo di Arpae Emilia-Romagna del tesserino di cui al comma 1, rimane in uso il tesserino di riconoscimento già utilizzato dagli operatori dell'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 9

Segnalazioni ambientali

1. Chiunque, singolo cittadino o ente esponenziale di interessi collettivi, può segnalare, con libertà di forme e strumenti, ad Arpae Emilia-Romagna situazioni di inconveniente ambientale relative alle materie sulle quali l'Agenzia detiene competenze istituzionali in base alle Leggi regionali 19

aprile 1995 n. 44 e 30 luglio 2015 n. 13 nonché alla Legge statale 28 giugno 2016 n. 132. L'Agenzia, al fine di facilitare l'esercizio di tali prerogative e di razionalizzarne la gestione, indica sul proprio sito web le modalità che possono essere utilizzate per la presentazione delle segnalazioni in questione.

2. Le articolazioni organizzative dell'Agenzia che svolgono attività di controllo, ove necessario con il supporto di altri Servizi dell'Ente eventualmente interessati, nell'ambito della programmazione complessiva delle loro attività e delle relative priorità d'intervento, istruiscono le segnalazioni di inconveniente ambientale inerenti al territorio di riferimento, assumono le eventuali conseguenti determinazioni di competenza ovvero procedono all'archiviazione delle stesse nei casi previsti dall'art. 7 comma 4 del D.P.R.
3. Arpa Emilia-Romagna aggiorna le proprie disposizioni interne coerentemente a quanto previsto in materia di gestione delle segnalazioni di inconveniente ambientale dal D.P.R.

Articolo 10

Tutela legale

1. Al personale ispettivo di Arpa Emilia-Romagna è prestata assistenza legale e copertura assicurativa sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.